

febbraio 2010

ULTIME NOVITÀ FISCALI

Modifica quantità indicata nella bolla di accompagnamento	È legittimo l'accertamento induttivo ai fini IVA effettuato nei confronti dell'impresa destinataria della merce qualora sulle bolle di accompagnamento la quantità della stessa risulti "alterata". È infatti plausibile ritenere che tale impresa "sia compartecipe della illecita operazione in quanto principale beneficiario della conseguente sottofatturazione della fornitura e correlativa elusione di IVA".
Sentenza Corte Cassazione 16.12.2009, n. 26340	
TOSAP e cartelloni pubblicitari	I cartelloni pubblicitari, se scontano l'imposta di pubblicità, non sono soggetti a TOSAP. Tale principio è applicabile ancorché l'imposta di pubblicità, non versata dal contribuente, venga riscossa coattivamente. Infatti, considerato che "l'imposta di pubblicità comprende in sé l'imposta di occupazione suolo pubblico ... non vi è ragione perché questa situazione muti nel caso in cui l'applicazione dell'imposta avvenga con atti impositivi dell'ufficio e non su denuncia del contribuente".
Sentenza Corte Cassazione 8.1.2010, n. 105	
Grandi imprese di servizi e trasmissione telematica corrispettivi	In merito all'estensione anche alle imprese di servizi (ad esempio, somministrazione di alimenti e bevande), disposta con dall'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 12.3.2009, della facoltà di trasmissione telematica dei corrispettivi, in precedenza riservata alle sole imprese operanti nella grande distribuzione commerciale, è stato tra l'altro chiarito che: <ul style="list-style-type: none">- l'impresa deve essere in possesso dei requisiti dimensionali e di pluralità di punti vendita previsti dalla norma;- la trasmissione va effettuata entro il quindicesimo giorno successivo al mese di riferimento. Se tale giorno cade di sabato o in un giorno festivo, l'invio può essere effettuato il primo giorno lavorativo successivo.
Circolare Agenzia Entrate 25.1.2010, n. 2/E	
Detrazione 55% e cumulabilità con altre agevolazioni	Secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 115/2008, dall'1.1.2009 la detrazione del 55% non è cumulabile con le erogazioni, da parte dell'Unione europea, delle Regioni e degli Enti locali, di somme di qualunque natura, in forma diretta o a copertura di una quota parte del capitale e degli interessi.
Risoluzione Agenzia Entrate 26.1.2010, n. 3/E	

COMMENTI

LA COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA 2009 E IL VISTO DI CONFORMITÀ

Dal 2010 sono state introdotte alcune restrizioni alla compensazione nel mod. F24 del credito IVA annuale o trimestrale. In particolare, la compensazione:

- ➔ per importi superiori a € 10.000 annui può essere effettuata, **esclusivamente attraverso i servizi telematici** forniti dall'Agenzia delle Entrate, **dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale**;
- ➔ per importi superiori a € 15.000 annui è necessario il **rilascio del visto di conformità**.

Il limite alla compensazione si riferisce all'importo del **credito utilizzato in compensazione e non all'ammontare complessivo risultante dalla dichiarazione annuale**. Di conseguenza, in presenza di un credito IVA 2009 pari, ad esempio, a € 50.000, lo stesso può essere utilizzato in **compensazione nel mod. F24 senza attendere la presentazione della dichiarazione annuale** fino all'ammontare di € 10.000. Raggiunto tale limite, **ogni ulteriore compensazione** può avvenire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione del mod. IVA 2010.

Pertanto, per **poter compensare, a decorrere dal 16.3.2010, il credito IVA 2009** nel mod. F24 con debiti tributari / contributivi per importi superiori a € 10.000 dovrà essere **presentata la dichiarazione IVA relativa al 2009 entro il 28.2.2010**. Se la presentazione avviene nel mese di marzo, la compensazione sarà possibile soltanto dal 16.4.2010, e così via.

Se il contribuente intende compensare somme **superiori a € 15.000**, la dichiarazione deve essere dotata del **visto di conformità**.



L'obbligo di apposizione del visto di conformità **non sussiste** con riguardo all'istanza trimestrale (mod. IVA TR), ancorché l'importo del credito IVA compensabile sia superiore a € 15.000.

ESEMPIO N. 1	
Credito IVA 2009	€ 14.000
⇒ di cui destinato alla compensazione nel mod. F24	€ 12.000
Limitazioni alla compensazione	SI
Presenza visto di conformità	NO

ESEMPIO n. 2	
Credito IVA 2009	€ 30.000
⇒ di cui destinato in compensazione nel mod. F24	€ 25.000
Limitazioni alla compensazione	SI
Presenza visto di conformità	SI




Le nuove regole, compreso l'**obbligo di ottenere il rilascio del visto di conformità, non si applicano alla compensazione** del credito IVA in sede di versamento periodico / in acconto / a saldo. Pertanto, l'esposizione nel mod. F24 di una compensazione "IVA con IVA" non concorre al raggiungimento né del "tetto" di € 10.000 né di quello di € 15.000.

SOGGETTI CHE POSSONO RILASCIARE IL VISTO DI CONFORMITÀ

Il contribuente, ai fini della compensazione del **credito annuale IVA superiore a € 15.000**, può **ottenere il rilascio del visto di conformità** da parte di uno dei seguenti soggetti:

- ◆ dottore commercialista / esperto contabile;
- ◆ consulente del lavoro;
- ◆ perito / esperto tributario iscritto alla data del 30.9.93 nei relativi ruoli tenuti presso la CCIAA
- ◆ responsabile dell'assistenza fiscale di un CAF imprese.



abilitato alla
trasmissione
telematica

Per le società di capitali assoggettate al controllo contabile ex art. 2409-bis, C.c., il visto di conformità può essere sostituito dalla sottoscrizione della dichiarazione **anche da parte dell'organo di controllo attestante l'esecuzione dei controlli**.

Ai fini del rilascio del visto i predetti soggetti devono **tenere le scritture contabili e predisporre la dichiarazione**. Ciò si realizza anche quando le stesse sono tenute / predisposte:

- **direttamente dal contribuente;**
- da una società di servizi di cui uno o più professionisti posseggano la maggioranza assoluta del capitale sociale;
- a condizione che tali attività siano eseguite sotto il loro diretto controllo e responsabilità.

<h2 style="margin: 0;">SCADENZARIO</h2> <h3 style="margin: 0;">Mese di FEBBRAIO</h3>
--

Venerdì 5 febbraio

RICAPITALIZZAZIONE SOCIETÀ CON TASSAZIONE AGEVOLATA	Termine ultimo per il perfezionamento degli aumenti di capitale di società di capitali e di persone, mediante conferimenti da parte di persone fisiche, per poter beneficiare della "detassazione della capitalizzazione" per il periodo in corso ed i quattro successivi.
--	--

Lunedì 15 febbraio

IVA CORRISPETTIVI GRANDE DISTRIBUZIONE	Invio telematico dei corrispettivi relativi al mese di gennaio da parte delle imprese della grande distribuzione commerciale e di servizi.
---	--

Martedì 16 febbraio

IVA DICHIARAZIONI D'INTENTO	Presentazione in via telematica della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese di gennaio.
IVA LIQUIDAZIONE MENSILE E TRIMESTRALE "SPECIALE"	<ul style="list-style-type: none"> - Liquidazione IVA riferita a gennaio e versamento dell'imposta dovuta; - Liquidazione IVA riferita al quarto trimestre 2009 da parte dei contribuenti "speciali" e versamento dell'imposta dovuta considerando l'eventuale acconto già versato.
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	Versamento delle ritenute operate a gennaio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori a progetto – codice tributo 1004).
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	Versamento delle ritenute operate a gennaio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).
IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE	Versamento delle ritenute operate a gennaio relative a: <ul style="list-style-type: none"> - rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1038); - utilizzazioni di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040); - contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.
RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI	Versamento delle ritenute (4%) operate a gennaio da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto/d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codici tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).
INPS DIPENDENTI	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di gennaio.
INPS GESTIONE SEPARATA	Versamento del contributo del 17% o 26,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a gennaio a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a gennaio agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro, nella misura del 17% ovvero 26,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza).

INPS CONTRIBUTI IVS	Versamento della quarta rata fissa per il 2009 dei contributi previdenziali sul reddito minimale da parte dei soggetti iscritti alla gestione IVS commercianti – artigiani.
INAIL AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO	Pagamento del premio INAIL per la regolazione dell'anno 2009 e per l'anticipo, anche rateizzato, dell'anno 2010.
TFR SALDO IMPOSTA SOSTITUTIVA	Versamento del saldo dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR 2009 (codice tributo 1713), nella misura dell'11%, considerato quanto già versato in acconto a dicembre 2009.

Venerdì 19 febbraio

IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI	Presentazione, esclusivamente in via telematica, degli elenchi riepilogativi delle cessioni, degli acquisti e dei servizi intracomunitari, relativi a gennaio, da parte dei soggetti tenuti alla presentazione degli elenchi con periodicità mensile (*).
--	---

(*) L'Agenzia delle Dogane ha annunciato che il termine di presentazione sarà posticipato al giorno 25.

Lunedì 22 febbraio

ENASARCO VERSAMENTO CONTRIBUTI	Versamento da parte della casa mandante dei contributi relativi al quarto trimestre 2009.
---	---

Domenica 28 febbraio

SCUDO FISCALE	Presentazione ad un intermediario (banca, Posta, SIM, ecc.) della dichiarazione riservata, da redigersi utilizzando l'apposito modello approvato dall'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 14.9.2009, per la regolarizzazione / rimpatrio delle attività detenute all'estero (c.d. "scudo fiscale"), fornendo la provvista per il versamento dell'imposta sostitutiva pari al 6% delle attività indicate nella dichiarazione.
----------------------	---

Lunedì 1 marzo

MOD. CUD 2010	Consegna da parte del datore di lavoro o committente ai lavoratori dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi o lavoratori a progetto delle certificazioni dei redditi 2009.
CERTIFICAZIONE COMPENSI E PROVVIGIONI	Consegna ai percettori di compensi di lavoro autonomo e di provvigioni della certificazione attestante i compensi/provvigioni corrisposte e le ritenute effettuate nel 2009.
CERTIFICAZIONE UTILI	Consegna ai soci della certificazione delle somme corrisposte nel 2009 da parte di società di capitali (srl, spa, ecc.) a titolo di dividendo/utile. La certificazione è necessaria anche per i compensi corrisposti nel 2009 ad associati in partecipazione con apporto di capitale o misto.
IVA COMUNICAZIONE DATI	Presentazione in via telematica, diretta o tramite intermediario abilitato, della comunicazione dati IVA riferita al 2009. Si rammenta che tra i soggetti esonerati rientrano anche coloro che hanno presentato la dichiarazione IVA relativa al 2009 nel mese di febbraio al fine di utilizzare in compensazione nel mod. F24 il credito annuale.
IRAP OPZIONE 2010 - 2012	Invio telematico all'Agenzia delle Entrate, da parte di ditte individuali e società di persone in contabilità ordinaria, del modello per comunicare l'opzione per la determinazione, dal 2010, della base imponibile IRAP con le modalità previste per i soggetti IRES (c.d. metodo "da bilancio").
STAMPATI FISCALI	Invio telematico dei dati relativi alle forniture di documenti fiscali 2009 da parte di tipografie e soggetti autorizzati alla rivendita.
INPS DIPENDENTI	Invio telematico del nuovo mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di gennaio. L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi/lavoratori a progetto, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro.